

OGGETTO: Associazione "Lia di Comuns Ladins" - erogazione quota associativa anno 2023. Impegno e liquidazione di spesa.

Delibera nr. 210 d.d. 21.12.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che la Lia di Comuns Ladins (Lega dei Comuni ladini) è un'associazione apartitica che non persegue fini di lucro. Costituita in data 23 aprile 2007 a Corvara in Val Badia per volere dei 19 Comuni ladini insediati attorno al massiccio del Sella: Badia; Campitello di Fassa-Ciampedel; Canazei-Cianacei; Castelrotto-Ciastel (per le frazioni di Bula, Roncadic e Sureghes); Colle Santa Lucia-Col; Cortina d'Ampezzo-Anpezo; Corvara; La Valle-La Val; Livinallongo del Col di Lana-Fodom; Marebbe-Mareo; Mazzin-Mazin; Moena; Ortisei-Urtijëi; Pozza di Fassa-Poza (ora San Giovanni di Fassa – Sèn Jan); San Martino in Badia-San Martin de Tor; Santa Cristina Val Gardena-Santa Crestina; Selva Val Gardena-Sëlva; Soraga; Vigo di Fassa-Vich (ora San Giovanni di Fassa – Sèn Jan). Tale associazione quindi è espressione della ladinità quale lingua, cultura e usanze e riunisce tutti i Comuni che da anni sono considerati minoranza ladina.

Evidenziato che la Lia si è posta anche come organismo di coordinamento e proposta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 482/99 consentendo ai tre comuni bellunesi di Colle. S. Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana di presentare progetti coordinati e congiunti con le comunità Ladine della Val di Fassa. In tal senso è stata riconosciuta ufficialmente dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera n. 2295 del 19 ottobre 2007. Riconoscimento adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano con delibera n. 3728 del 5 novembre 2007, seguito dopo pochi giorni dal riconoscimento da parte della Giunta Regionale.

Vista la nota pervenuta al prot. comunale n. 8071 di data 07.12.2023 con la quale viene comunicata, a seguito della seduta dell'Assemblea tenutasi il 28.11.2023, che la quota associativa in capo a questo Comune per l'anno 2023 ammonta ad € 734,68.

Ritenuto di provvedere all'impegno della spesa di € 734,68 imputando l'importo sul cap. di PEG n. 270 del bilancio di previsione in corso.

Ritenuto quindi di liquidare la predetta quota associativa all'Associazione Lia di Comuns Ladins.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Visto lo statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente.

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Preso visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista l'allegata attestazione di copertura finanziaria.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della

All'unanimità dei voti palesemente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di impegnare al Cap. 270 del Bilancio di previsione in corso l'importo complessivo di € 734,68 quale quota associativa per l'anno 2023 all'Associazione Lia di Comuns Ladins.
2. Di liquidare l'importo di € 734,68 alla predetta Associazione Lia di Comuns Ladins.
3. Di inviare la presente deliberazione all'Associazione Lia di Comuns Ladins.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per i motivi esposti in premessa, a termini dell'art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.
5. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L e ss. mm. e i.;
 - b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.